

**AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 8929/2014.

**2. Nome dei ricorrenti:**

Cognome	Nome
IOIME	GIUSEPPE
FRANCO	TOSCA
SABATINO	GIOVANNA
FANELLI	ALESSANDRA
PICARDI	VALERIO
IMPERATORE	FRANCESCA
ISERNIA	PIETRO
MOLINO	CLORY
ESISTINI	DANIELE
CONTE	GIAN MARCO
VITIELLO	RAFFAELE
BAITTINER	RAFFAELA
BONIFACIO	ANDREA
DI PAOLA	FRANCESCO
CASELLA	CRISTIANA
MICHELETI	LILIANA
MIELE	ANTONIO
MUSELLA	ROBERTA
PELLEGRINI	LOREDANA
ADDEO	MAGDA ROSARIA
BUONO	LAURA FILOMENA
DI PRISCO	FABRIZIO
CAVAGNUOLO	ANGELA
EVANGELISTA	EMANUELA
ACANFORA	NUNZIA
VOLPE	GIANINA MARIA
FIORILLO	JOLANDA
TEDESCO	FRANCESCO
INFANTE	ENRICO ANTONIO
DE NOTARIS	GUGLIELMO
FALCO	GIACINTO
LISBINO	RAFFAELE
IAVAZZO	NICOLA
ESPOSITO	CLEMENTE

ARGENZIANO	TERESA
SCOTTO DI	
CARLO	DEBORAH
ARBORETTO	GIUSEPPA
TRAMONTANO	SARA
FORCINA	GIANMARIO
ECORA	GIANLUCA
CERNERA	MARIANGELA
VAIENNA	SARA
BILO	LUCIA LAURA
BRUNO	LUIGI
D'AMBROSIO	RAFFAELE
SANTORELLI	NICOLA
MARGHERITA	ALESSIA LUCIANA
D'URSO	SILVIA
IANNETTA	ALESSANDRA
BARBERA	SIMONE
MURINO	CARLO
GUERRIERO	GIOVANNA
TULINO	GIOVANNI
GIORDANO	FRANCESCO
MELES	MARIO
RUSSO	ATTILIO
BERGAMINELLI	MARCO
MALAFRONTA	CATELLO
MILO	SALVATORE
MAIONE	MARCO
PALUMBO	MARIELVIRA
PARISI	LUCIA
LECCESE	ILIA
DI DIO	MAURO
	MARIANO
BUONOCORE	VITTORIO
TAMMARO	ALESSIO
GALLUCCIO	ANDREA
MILANO	ANNALaura
MANZO	ROBERTA
RONCHI	ALESSIA
FERRARO	VALENTINA
MOTTOLA	GIOVANNI
COMUNE	ROSITA
SAVINO	ANGELO
TESTA	CRESCENZO
LA SORDA	MARISA

TAMBARO	ELENA
DELLO RUSSO	CARMELA
ESPOSITO	MARICA
DE MARCO	FRANCESCO
GALLO	ROSSELLA
AGRESTI	FRANCESCO
ORECCHIO	FRANCESCO
VIGNONE	FABRIZIO
AMMENDOLA	PAOLO
CAPARROTTI	ANTONIA
DELLA PERUTA	SIMONE
TOPO	FRANCESCO
PIETROLUONGO	DARIA
FERRARO	NICOLA
RUSSO	VINCENZO
LAURIELLO	MICHELE
GUARINO	FRANCESCO
VISCIGLIO	ALESSIA
SANTORSOLA	TANIA
CAVA	MARIACHIARA
ASSEDIAO	NUNZIATA
DELLA PERUTA	SIMONE
DI LAURO	DOMENICO MARIA
NEFASTO	PIETRO UMBERTO
PONTILLO	DANIELA
DE STASIO	MARTINA
RUGGIERO	MATTEO
TROTTA	BRUNELLA
ATTANASIO	IMMACOLATA
AVITABILE	ALESSIA
BARBATO	CHIARA
BONAGURA	GIANMARCO
CAIRO	ALESSANDRA
CARANDENTE	MARIA ROSA
CAVALIERE	VINCENZA
CINTOLI	ANNARITA
COCCARO	GIULIA
CONSOLO	ERSILIA
CREDENTINO	VALERIA
D'ANGELO	CLAUDIA
FRATERNO	LUCA
GUERRIERO	ILARIA
IRIDE	VALENTINA
	LUIGI

JANULIS	NATALIE MARIE
MATRONE	MARCO
MAZZONE	MIRIAM GIOVANNA
MINICHINI	GIUSEPPINA
MONTEFUSCO	RAFFAELA
NUCCIOTTI	SILVIA
PANELLA	ROSALIA
PANTALEO	SIMONE
PASCARELLA	ANTONIO
PERROTTA	MARIA
PONE	ANTONIO
RAINONE	ROBERTA
RUSSO	MARIA TERESA
	GIUSEPPINA
SCHETTINO	FEDERICA
	MARIA PAOLA
SERPICO	GIADA
SPECCHIO	FRANCESCA
TAMMARO	MARIA GIOVANNA
VERDE	FRANCESCO
AMATO	CARMEN
BELLUCCI	LUCA
DE PAOLA	PAMELA
DE SIO	CAMILLA
ESPOSITO	FRANCESCO
FICUCIELLO	ASSUNTA
GRASSO	MARIA CRISTINA
MOLINARIO	SONIA
ROMANO	FRANCESCO
CAMPANA	ANTONIO
CECE	GIACOMO
GRANIERO	PAOLO
BERGAMINELLI	FABRIZIO
FAMIGLIETTI	ROBERTO

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non

considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

**a1)** D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

**b1)** verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che *“al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato”*;

**b2)** documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

**c)** articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

**d)** avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” *in parte qua* “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

**d1)** D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

**d2)** tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti, nonché di tutti i 60 quesiti somministrati;

**d3)** D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015”;

**d4)** D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

**d5)** nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

**d6)** nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

**d7)** tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

**e)** Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” DR/2014/315 del 07/02/2014;

**e1)** tutti i verbali di svolgimento delle prove di accesso ai CdL in Medicina e Chirurgia e

Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" svoltesi in data 08 aprile 2014;

f) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

#### **4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

##### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata. Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

##### **II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Nonostante l'ampio contenzioso il M.I.U.R., ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito**

**dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

Lo scorso anno, al punto "assegnazione posti a sedere" era scritto *"il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento"*.

Tale onere non è imposto quest'anno, anche se l'Ateneo della parte ricorrente lo ha inspiegabilmente disposto.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *"sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento"*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *"il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati"*.

Quest'anno cambia tutto.

*"Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova"*. E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

**La scheda anagrafica non va vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.**

L'Ateneo, tuttavia, queste nuove istruzioni non le ha neanche lette, comportandosi (e verbalizzandolo anche) esattamente all'opposto di come ha scritto il M.I.U.R. In poche parole nonostante la battaglia di questa difesa che ha portato alla modifica legislativa suddetta, l'Ateneo ha agito adoperando le indicazioni dell'anno passato.

Nell'a.a. **2013/2014**, il Ministero aveva onerato agli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati, ad usare il seguente metodo.

*"I candidati presenti in aula devono posare la penna sul banco e attendere l'arrivo di un commissario per la consegna del compito e contestuale verifica dell'identità con il modulo anagrafica"*.

Quest'anno, invece, come chiarito, il M.I.U.R. impone che all'atto della consegna la Commissione non debba in alcun modo abbinare il codice segreto al nome del candidato.

Il M.I.U.R. è talmente preoccupato che ciò possa avvenire che accortosi di un refuso, dovuto al contenuto delle linee guida dell'anno passato, si affretta a rettificare le linee guida 2014/2015 scrivendo a chiare lettere che, alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

**All'Ateneo Federico II, invece, i commissari hanno ordinato (cfr. verbale preliminare n. 1) che "al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato".**

Non può dimenticarsi infine che il codice alfanumerico di cui si discute è facilmente memorizzabile giacchè è formato da un doppio elemento che caratterizza la sede di concorso e il candidato.

I primi 5 numeri e lettere caratterizzano la sede di concorso e sono uguali per tutti i candidati (18MP4). Nel nostro esempio, quindi, tutti gli studenti all'Ateneo di Napoli Federico II avevano come primi 5 numeri codici distinti con 18MP4. E ciò da sempre e dunque anche



negli anni passati.

I successivi 4 numeri, invece, variavano per candidato ma non serve neanche annotarli giacchè sono scritti a verbale e negli adesivi degli scatoloni d'aula.

**Solo due o 3 cifre per aule con capienza superiore a 100 partecipanti dovranno essere memorizzati e, comunque, vi era stato tutto il tempo per annotarli nelle quattro ore d'esame.** Ecco perché il M.I.U.R. ordina così rigidamente cosa fare ma l'Ateneo, illegittimamente, si comporta in maniera opposta.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente

**IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L'ultima attività



verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al "responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali".

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che ne curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.**

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

*"L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris', è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice"* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *"anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320).

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *"Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers"*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *"meet the intended purpose"* e che *"are appropriate for the intended test takers"*.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e*

delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test". Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

**5 Indicazione dei controinteressati:**

tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 415 della graduatoria relativa all'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché tutti i soggetti ricoprenti le posizioni da n. 1 a 30 per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Napoli "Federico II".

**6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **8929/2014**) nella sottosezione "Ricerca ricorso", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma della sezione T.A.R."**

**7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 3475/2014 (SCARICA).**

**8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

**8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**